

7/19



TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE

7/2019 N. Conc. Prev.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

Dr. Antonio Sergio Robustella	Presidente
Dr.ssa Aurelia Cuomo	Giudice
Dr. Pasquale Velleca	Giudice del.

Letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo depositato il **31.07.2019**, ai sensi dell'art. 161, co. 6 L.F., dalla società JUMBO ENGINEERING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Baronissi (SA) al viale Gianni Agnelli C.F. 03465110652, con il quale la società istante ha chiesto la concessione del termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3;

richiamato il provvedimento di concessione del predetto termine pronunciato dall'intestato Tribunale il 12.09.2019 e la proroga dello stesso, giusto decreto del 15.11.2019;

letta la proposta concordataria, il piano e la documentazione depositate dalla società istante il 10.01.2020;

letto il parere del commissario depositato il 22.01.2020;

richiamata la richiesta d'integrazione documentale resa dall'intestato Tribunale il 13.02.2020 e comunicata alla ricorrente il 14.02.2020;

letta la **proposta modificativa depositata il 29.02.2020**;

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

La Jumbo Engineering Srl in liquidazione ha presentato una proposta di concordato preventivo a carattere liquidatorio che si propone, attraverso la liquidazione del proprio patrimonio costituito da immobili industriali, azienda e macchinari magazzino,

immobilizzazioni finanziarie, incasso crediti e disponibilità liquide, di pagare i propri creditori suddivisi in nove classi.

Nel provvedimento reso dall'intestato Tribunale il 13.02.2020 venivano sinteticamente richiamate le caratteristiche principale della proposta.

A seguito delle criticità evidenziate nel predetto provvedimento, in data 29.02.2020 la società istante ha rielaborato la proposta concordataria sicché, anche al fine di consentire ai creditori l'espressione di un voto consapevole, di seguito se ne riportano le caratteristiche essenziali

“Il piano concordatario prevede in sintesi l’alienazione del complesso immobiliare in Baronissi per complessivi € 3.300.000,00, del magazzino per € 55.000,00, un recupero dei crediti per € 54.000,00, le giacenze di numerario in cassa e presso i conti correnti per € 3.091,06 ed, in questa fase, un ulteriore introito di € 180.000,00, stimato quale possibile margine operativo da destinare al soddisfacimento dei creditori concordatari od in alternativa derivanti dalla cessione del ramo produttivo dell’azienda con i relativi macchinari” (cfr. pag. 11 della proposta depositata il 10.02.2020).

Come già anticipato, la proposta modificativa depositata il 29.02.2020 (cfr. pagg. 22 e 33) prevede la suddivisione dei creditori nelle nove classi di seguito elencate, secondo le indicate percentuali di soddisfazione:

Classi di creditori privilegiati:

1) Banche ipotecarie (Unicrediti 100% - BCC Fisciano 79,8%)

2) Dipendenti (100%)

3) Dipendenti per TFR (100%)

4a) Professionisti (100%)

4b) Altri creditori privilegiati ex classe 6 (Ministero dello Sviluppo Economico e Regione Campania, per crediti complessivamente pari ad euro 373.392,50). *“Questi crediti saranno soddisfatti al 25% del loro importo, per un importo di euro 93.348,13. La parte residua del debito trova allocazione nella apposita classe dei crediti chirografari ex privilegiati che riceverà un ulteriore ristorno del 20% per euro 56.008,87. Il ristorno complessivo di tali crediti sarà pertanto di euro 149.357,00, pari al 40% del debito”* (Cfr. pag. 10 della proposta depositata il 29.02.2020).

5) Debiti tributari ed esattoriali (38,26%)

6) Altri creditori privilegiati (Comune di Baronissi, per un credito di euro 263.107,00). *“Questo debito nel piano concordatario sarà soddisfatto al 10% quale debito*

privilegiato per euro 26.310,70. La parte residua trova allocazione della apposita classe dei crediti chirografari ex privilegiati che riceverà un ulteriore ristorno del 20% per euro 47.359,26. L'importo complessivo di ristorno del debito ammonta pertanto ad euro 73.699,96, pari al 28%".

7) Altri debiti esattoriali (20%)

Classi di creditori ammesse al voto: chirografari ovvero privilegiati degradati al chirografo (cfr. pag. 33)

8) Fornitori - Banche chirografarie - altri creditori/finanziatori chirografari (20%)

9) Chirografari ex privilegiati (20%).

A fronte di un **passivo pari ad euro 6.407.056,80** (la situazione economica a cui fa riferimento la proposta è quella al 31.07.2019: cfr. pag. 12 della proposta depositata il 10.02.2020 e pag. 41 di quella depositata il 29.02.2020), la società propone il pagamento di euro 190.000,00 per i crediti prededucibili (valore prudenzialmente indicato), euro 1.539.349,07 in favore dei creditori ipotecari, euro 1.052.755,23 in favore dei creditori privilegiati ed euro 724.926,41 in favore dei creditori chirografari, per un **totale del fabbisogno concordatario pari ad euro 3.507.350,71** (cfr. pag. 41 della proposta depositata il 29.02.2020 e pag. 18 della relazione dell'attestatore depositata il 29.02.2020).

Con riferimento alle risorse del piano, come rettificata con la proposta depositata il 29.02.2020, la società istante deduce (cfr. pag. 41) che *"la massa attiva disponibile ai fini del piano risulta così composta:*

- *vendita immobile aziendale: euro 3.369.910,00;*
- *azienda con macchinari; euro 180.000,00*
- *vendita immobilizzazioni finanziarie: euro 1.007,94;*
- *vendita magazzino: euro 55.000,00;*
- *crediti v/clienti: euro 54.000,00;*
- *saldo cassa e banca: euro 3.091,06.*

TOTALE ATTIVO: euro 3.663.009,00".

Per ciò che concerne i tempi di esecuzione del piano, si prevede la soddisfazione dei creditori in 36 mesi dall'omologazione, secondo la seguente tempistica:

Spese di procedura: 1/3 entro sei mesi dall'omologa, 1/4 entro un anno dall'omologa e il saldo entro il 31.12.2023;

Debiti prededucibili: entro sei mesi dall'omologa, con priorità rispetto al pagamento dei creditori concorsuali;

Creditori ipotecari: dopo la vendita dell'immobile oggetto di ipoteca, prevedibilmente entro 36 mesi dall'omologa;

Creditori privilegiati: entro 36 mesi dall'omologa;

Creditori chirografari: entro 36 mesi dall'omologa.

Al piano depositato il 10.01.2020 risulta allegato quanto previsto dall'art. 161 L.F., inclusa la relazione del professionista di cui al comma 3 – dott. D'Alessandro Vitale: cfr. all. 13 - che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

Inoltre:

1) essendo prevista la falcidia di alcuni creditori ipotecari (BCC Fisciano) per incapacienza del bene sul quale grava l'ipoteca, risulta allagata la relazione del professionista ex art. 160 co. 2 L.F. (dott. D'Alessandro Vitale: cfr. all. 13);

2) essendo stata depositata istanza di transazione fiscale, risulta allegata la relazione del professionista ex art.182 ter co. 1 L.F. (dott. D'Alessandro Vitale: cfr. all. 10).

Risultano, altresì, allegate le perizie estimative del complesso immobiliare (valutato euro 3.369.910,00: cfr. all. 1) e dei macchinari appartenenti alla società istante (valutati euro 145.600,00: cfr. all. 2).

Ancora, a seguito della richiesta di chiarimenti ed integrazioni documentali, la JUMBO ENGINEERING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE il 29.02.2020 ha chiarito le ragioni per le quali nella proposta depositata il 10.02.2019 vi era una divergenza *“tra quanto indicato a pag. 28 della proposta (i debiti di cui alla classe n. 6 “saranno soddisfatti al 10% del loro importo, per un importo pari ad € 63.649,95. La parte residua del debito trova allocazione nella apposita classe dei crediti chirografari ex privilegiati che riceverà un ulteriore ristorno del 20%”)* e quanto invece indicato alle successive pagine 40 e 49 *(ove la somma offerta ai medesimi creditori viene indicata in euro 178.219,86, pari al 28 % del credito)”*.

Con la proposta modificativa del 29.02.2020 la JUMBO ENGINEERING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ha inoltre così replicato alla seguente criticità evidenziata dal collegio: *“specifichi in maniera compiuta quale sia la natura (generale o speciale) del privilegio dei creditori inclusi nella classe n. 6 ed i beni (privilegio mobiliare o immobiliare) o i diritti sui quali sussiste la relativa causa di prelazione”*.

In particolare, la società proponente ha chiarito che:

- il credito vantato dal Ministero dello Sviluppo Economico gode del privilegio generale sui beni mobili ex art. 24 co. 33 legge n. 449/1997, sicché il diritto alla

ripetizione costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi;

- il credito PO.FES Regione Campania vanta il privilegio generale sui beni mobili ex art. 9, co. 5, d. lgs. n. 123/1998
- il credito vantato dal Comune di Baronissi per IMU e TARSU gode del privilegio generale di cui all'art. 2752 co. 3 c.c. – privilegio generale 20 grado ex art. 2778 c.c. (“ordine degli altri privilegi sui mobili”).

Pertanto, *“la collocazione dei debiti verso il Ministero dello Sviluppo Economico e quello verso la Regione Campania va determinata subito dopo le spese di giustizia, i debiti ipotecari, i debiti verso i lavoratori ed i debiti verso i professionisti, nonché immediatamente prima della posizione debitoria nei confronti dell’Agenzia delle Entrate”* (cfr. pag. 4) [...] *mentre il debito verso il Comune di Baronissi si colloca dopo la posizione debitoria verso l’agenzia delle entrate* “ (cfr. pag. 3).

Alla proposta modificativa depositata il 29.02.2020 la società ha allegato la relazione prescritta dall'art. 161 co. 3 di cui al comma 3 L.F., nella quale il professionista – dott. D'Alessandro Vitale: cfr. all. 13 - attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano come modificato.

Inoltre, in ossequio a quanto era stato richiesto dal collegio ed in aggiunta a quanto già depositato il 10.02.2020, la società ha prodotto la relazione del professionista ex art. 160 co. 2 L.F. - dott. D'Alessandro Vitale – nella quale si attesta che, con riferimento ai creditori che vantano un privilegio generale mobiliare (Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Campania e Comune di Baronissi), la soddisfazione proposta con il concordato, non è inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione.

Ancora, alla proposta modificativa del 29.02.2020 risulta allegata la perizia di stima - alla data del 31.12.2018 - del ramo produttivo dell'azienda della JUMBO ENGINEERING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, nella quale il consulente – dott. Michele Sorrentino – ha attribuito alla stessa il valore complessivo di euro 180.000,00 (in particolare, euro 145.600,00 quale patrimonio netto ed euro 43.400,00 quale valore dell'avviamento, ridotto prudenzialmente di euro 10.000,00).

Infine, la società proponente ha chiarito che allo stato non sono ancora pervenute manifestazioni d'interesse ad acquistare tale ramo d'azienda.

TANTO PREMESSO

Rilevato che la documentazione in atti, le integrazioni documentali prodotte dalla proponente ed i pareri espressi dal precommissario consentono di ritenere allo stato esaurita la funzione del controllo demandato al Tribunale nelle ipotesi di concordato preventivo, il quale, come noto, mira a fornire ai creditori compiuti elementi di giudizio, con particolare riferimento alla relazione del professionista ex art. 161 co. 3 L.F. ed al giudizio di fattibilità in esso contenuto, nonché alla descrizione dell'alea connaturata a qualsivoglia ipotesi di proposta concordataria (ciò al fine di consentire ai creditori di esprimere un voto consapevole);

Ritenuto che ogni ulteriore profilo attinente all'esame della proposta e del piano concordatario spetta esclusivamente ai creditori;

letto l'art.163 L. Fall.;

P.Q.M.

- dichiara **aperta** la procedura di concordato preventivo proposta dalla società **JUMBO ENGINEERING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Baronissi (SA) al viale Gianni Agnelli snc Zona Industriale Area PIP iscritta al Registro delle Imprese CCIAA di Salerno con numero d'iscrizione 03465110652;
- nomina giudice delegato alla procedura il **dott. Pasquale Velleca**;
- nomina commissario giudiziale la **dott.ssa Alessandra Forlani** (già nominata precommissario con il provvedimento ex art. 161 co. 6 L.F. del 12.09.2019);
- ordina la convocazione dei creditori per il giorno 16/07/2020 -, ore 12:30 davanti al giudice delegato;
- concede al commissario giudiziale termine fino al 30/03/2020 per la comunicazione ai creditori del presente decreto;
- ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale **entro sette giorni** copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (art. 163 co. 4 bis L.F.);
- manda alla cancelleria per la pubblicazione del presente decreto a norma dell'art. 17 L.F. (art. 166 L.F.);


- dispone che il commissario giudiziale proceda alla trascrizione nei pubblici registri del presente provvedimento sugli immobili in capo alla società descritti nella proposta, dovendosi procedere alla liquidazione degli stessi in caso di omologazione del concordato (artt. 88 co. 2 e 166, co. 2, L.F.);

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla proponente, al commissario ed al P.M..

Nocera Inferiore, 12/03/2020

Il giudice del.

dott. Pasquale Velleca



Il Presidente

dott. Antonio Sergio Robustella

